

N. R.G. 650/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti

Presidente

dr. Maria Jole Fontanella

Consigliere

dr. Alessandro Martini

Giudice Ausiliario Rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **650/2017** promossa in grado d'appello

DA

BANCA INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), elettivamente domiciliato in
VIA xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx presso lo studio dell'avv. xxxxxxxxxxxxxxxx,
che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

xx (C.F. xxxxxxxxxxxxx),
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO, 5 27028 SAN MARTINO
SICCOMARIO presso lo studio dell'avv. CAMPANELLA MARCO, che lo rappresenta
e difende come da delega in atti,



APPELLATO

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

sulle seguenti conclusioni.

Per BANCA INTESA SANPAOLO SPA

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rejectis adversis, così giudicare:

In via principale: riformare la sentenza n. 247/2017 emessa dal Tribunale di Milano e per l'effetto:

dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle richieste azionate dalla società XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX sino alla data del 02/12/2003, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede, nonché sulla base dei documenti di causa;

applicare la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità degli interessi attivi e passivi di cui al rapporto di conto corrente intrattenuto tra Intesa Sanpaolo S.p.a. e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX a far tempo dal 01.07.2000.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dare credito alla tesi esposta dal Giudice Unico in tema di prova della prescrizione delle rimesse, ovvero di riparto degli oneri probatori, accertare e confermare che la XXX XXX X XX XXX XXXX XXXXXX godeva di un affidamento in conto corrente pari a lire 300 milioni (euro 154.937,06) a far tempo dal 31 marzo 1990 così come rilevabile dagli estratti conto scalari prodotti in giudizio e, per l'effetto, confermare le risultanze della consulenza tecnica contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado, accertando la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie confluite sul conto corrente intestato alla società appellata sino alla data del 02/12/2003.

In ogni caso: rigettare integralmente tutte le richieste, eccezioni e deduzioni avanzate dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, poiché generiche, indeterminate, assolutamente prescritte, infondate e basate su erronei presupposti logici, giuridici e fattuali.

Con condanna della società XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del legale avversario Avv. Marco Campanella, procuratore antistatario a favore del quale è stata disposta la distrazione delle spese di lite, a restituire ad Intesa Sanpaolo S.p.a. tutte le somme da quest'ultima pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e che, all'esito del presente giudizio di appello, dovessero risultare non dovute.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche relative alla consulenza tecnica



contabile espletata.

In Via Istruttoria: si chiede disporsi supplemento/rinnovazione della consulenza tecnica contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado, in particolare con riferimento al ricalcolo degli interessi a far tempo dal 01.07.2000 e, se ritenuto necessario, al fine di valutare l'attendibilità della tesi esposta nell'impugnata statuizione in merito all'esplicito riferimento ai tassi di interesse differenti se intra fido o ultra fido rinvenibili negli estratti conto prodotti, nonché al fine di rilevare l'affidamento in conto corrente di lire 300 milioni (euro 154.937,06) a far tempo dal 31.03.1990, goduto dalla società XXXXXXXXXXXXX attraverso l'esame degli estratti conto scalari già in atti.

Per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In Via Principale E Nel Merito: - Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In Via Incidentale 1) In parziale riforma della sentenza n.247/2017 del Tribunale di Milano, condannare Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. alla restituzione dell'importo di € 1.199.323,88, così come accertato nell'espletata CTU, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

2) In parziale riforma della sentenza n.247/2017 del Tribunale di Milano nella parte in cui il Giudice di Primo Grado liquida le spese del primo grado di giudizio in € 20.000,00, oltre € 3.000,00 per spese generali ed € 1.696,01 per rimborso spese, condannare la Banca alla rifusione delle spese legali, così come indicate in narrativa o nella somma meglio visa a codesto Collegio.

- Condannare la Banca appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore in quanto antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conveniva, avanti al Tribunale di Milano, Intesa Sanpaolo S.p.a., per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate, a seguito di addebito su conto corrente a sé intestato, con riferimento ad interessi non dovuti in misura ultralegale, nonché illegittimamente capitalizzati ed erroneamente conteggiati, oltre a spese e commissioni non pattuite.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda, eccependone l'infondatezza sotto diversi profili.

All'esito delle produzioni documentali, nonché dell'espletamento di CTU in materia contabilebancaria, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 247/2017, depositata in data 11/01/2017, con cui accoglieva la domanda, condannando la

Banca al pagamento della somma di € 1.125.650,89, oltre interessi e spese giudiziali e di CTU, siccome liquidate.



Ha proposto appello Intesa Sanpaolo S.p.a.; si è costituita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per resistere alla impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale, in relazione alla misura della condanna inflitta alla Banca, nonché all'ammontare delle spese liquidate.

L'appellante instava, altresì, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rigettata da questa Corte con ordinanza del 05/04/2017.

La causa perviene ora in decisione, all'esito della precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti all'udienza del 11/10/2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) APPELLO PRINCIPALE

L'appello principale si articola su tre motivi, di cui i primi due possono essere trattati congiuntamente, in quanto vertenti sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

1) PRESCRIZIONE DELLA RIPETIZIONE DEI VERSAMENTI IN C/C

Intesa Sanpaolo impugna la sentenza di primo grado, laddove la stessa ha respinto l'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse affluite sul conto corrente intestato alla XXXXXXXXXXXX sino alla data del 02/12/2003, coincidente con l'inizio del decennio anteriore al primo atto interruttivo della prescrizione, pacificamente posto in essere dalla correntista.

La doglianza riguarda la nota questione dei diversi termini di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebitto, così come risolta da Cass. SS.UU., sent. n. 24418/2010, a seconda che le rimesse affluite su conto corrente siano di natura solutoria - ossia costituiscano veri e propri pagamenti, con uno spostamento patrimoniale dal solvens a vantaggio dell'accipiens (rimesse effettuate su un conto corrente scoperto, ossia su un conto privo di affidamenti con saldo negativo o su un conto affidato, il cui saldo negativo eccede il limite dell'affidamento concesso dalla Banca) - ovvero di natura meramente ripristinatoria della provvista concessa dalla Banca (rimesse effettuate su un conto corrente passivo, ossia su un conto assistito da affidamenti il cui saldo negativo resta entro i limiti dell'affidamento concesso): per le rimesse solutorie, il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione inizia a decorrere dal momento del pagamento, mentre, per le rimesse ripristinatorie, dalla chiusura del conto.

Ciò considerato, il primo Giudice ha ritenuto che *“nel caso di specie, la stessa difesa della convenuta ha sostenuto l'esistenza di apertura di credito, giustificando proprio in ragione di tali affidamenti la legittimità degli addebiti di commissioni di massimo scoperto [...]; parimenti, l'esistenza di tali affidamenti risulta ulteriormente desumibile dagli estratti conto, ovviamente non in considerazione degli*



importi a debito registrati (i quali, di per sé non implicano l'esistenza di aperture di credito [...]), quanto viceversa dall'esplicito riferimento a un tasso di interesse applicato differente se intra fido o ultra fido; dall'altro, a fronte di tali risultanze, sempre la difesa della convenuta anche nell'ambito delle operazioni peritali ha ipotizzato un importo affidato pari a Lire 300.000.000, senza tuttavia che di tale limite risulti essere stata fornita prova alcuna, nonostante la contestazione sul punto sollevata dalla difesa attorea. Per effetto di tali considerazioni, quindi, non può che essere accolta la difesa dell'attrice, diretta a far considerare tutte le rimesse come ripristinatorie sull'assunto della mancanza di prova in ordine al plafond degli affidamenti e, conseguentemente, a ritenere non decorso il termine prescrizionale con riferimento a tutti gli addebiti illegittimi operati in corso di rapporto, oggetto dell'odierna azione di ripetizione" (sentenza pag. 8-9).

La Banca appellante, quindi, si duole che il Tribunale abbia accolto la tesi del conto affidato, pur senza prova del limite degli affidamenti, quando la cliente, attrice in giudizio, nulla aveva prodotto in merito agli affidamenti asseritamente goduti, mentre l'unico onere che spettava alla Banca convenuta, in via di eccezione di prescrizione, era quello di indicare la decorrenza del termine di legge; in via subordinata, vi sarebbero comunque elementi, desumibili dagli estratti conto prodotti da parte attrice, che un'apertura di credito in conto corrente avesse effettivamente avuto luogo, fino al limite di Lire 300.000.000, e che, peraltro, anche considerando l'esistenza di tale affidamento, comunque le rimesse risultavano solutorie.

Sulla questione della ripartizione dell'onere probatorio, relativamente all'individuazione delle rimesse solutorie, si è autorevolmente espressa la Corte di Cassazione (sentenza del **26 febbraio 2014, n.4518**), con motivazione del tutto convincente, che questa Corte, in linea con plurimi suoi stessi precedenti, ritiene di adottare e fare propria: *"L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati, con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con*



conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens ... Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno **normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto.**

Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”, cioè dalla Banca.

Vi è quindi una presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse in c/c, che può essere vinta solo con la prova del contrario da parte di chi abbia interesse ad un diversa decorrenza del termine prescrizionale, cioè appunto la Banca.

Quando si passi, poi, alla prova dell'ammontare dell'affidamento, ancora la Cassazione (sentenza n. **18579/2014**) ha ulteriormente specificato: “*Premesso che l'onere della prova dell'allegata apertura di credito per un ammontare determinato incombeva sulla banca, trattandosi di fatto volto a negare efficacia solutoria a rimesse che oggettivamente riducevano il debito della società correntista, la corte territoriale, pur avendone presuntivamente ritenuto la sussistenza, ha escluso che ne fosse dimostrato il limite numerario, non essendo all'uopo idonei i documenti ritualmente prodotti ...*”

Anche la giurisprudenza di questa Corte si è uniformata a tali principi generali: “*Nella fattispecie in questione, infatti, in presenza di un conto pacificamente affidato, come allegato dall'appellata sin dall'atto introduttivo di primo grado e non contestato dalla Banca appellante, e come peraltro – pur in assenza di formale contratto di apertura di credito – è provato sia dai documenti in atti, in cui si leggono le comunicazioni della Banca sulla quantificazione dei tassi debitori afferenti all'apertura di credito [...]. Alla luce del principio sopra indicato, era quindi onere della Banca provare - a fondamento dell'eccezione proposta, come imposto dalla norma generale di cui all' art.2697 c.c. - **quali singoli pagamenti riteneva prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria, in quanto solo nei confronti di questi ultimi sarebbe decorso il termine di prescrizione.** [...]*”

Ma, come già spiegato, non solo nel caso in esame la sussistenza (anche se non l'entità) dell'affidamento è provata ma, in generale, va rimarcato come non incombe comunque sul correntista l'onere di provare la natura l'onere ripristinatoria di una rimessa, ma incombe sulla Banca l'onere di provarne la natura solutoria (provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento) **nel momento in cui ha ritenuto di eccepirne la prescrizione** (Appello Milano n.3979/2017, Sez. I).



Peraltro, come sottolineato anche nella sentenza impugnata, la circostanza che il conto corrente fosse affidato era pacifica, in quanto mai contestata, ed anzi ripetutamente affermata dalla Banca (dalla comparsa di costituzione di primo grado: *“la società attrice beneficiava di un fido di cassa rilevabile dagli estratti conto”* ... *“del citato fido di cassa si rileva la presenza dagli estratti di conto corrente”*). In questo contesto, condivisibilmente il Tribunale dava atto di sintomi inequivocabili, individuati nell’addebito delle commissioni di massimo scoperto - che accompagnano, nella comune tecnica bancaria, la concessione di affidamenti - nonché nel diverso tasso applicato agli interessi intra e ultra fido.

In ogni caso, attesa la mancata contestazione, il dato fattuale deve ritenersi provato ai sensi dell’art.115 c.p.c.: tale norma impone, infatti, di prescindere da eventuali indagini sulla forma richiesta dal contratto di affidamento bancario, atteso che il Giudice *“deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti”* (Cass. civ. Sez. III, 17/06/2016, n. 12517).

L’ulteriore subordinata ragione di doglianza della Banca, cioè il mancato accertamento che il correntista beneficiasse di una apertura di credito di Lire 300.000.000, oltre ad apparire non del tutto congruente con la difesa svolta in via principale in questo grado (assenza di affidamenti), risulta infondata, in mancanza di adeguata prova, non rinvenibile né dai documenti prodotti, né dall’esito della CTU, tantoché la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali appare del tutto immotivata ed esplorativa.

In particolare, lo stesso Consulente Tecnico, rispondendo a specifico quesito, concludeva (pag. 27 CTU) di non essere riuscito ad individuare dagli estratti conto detto limite, *“perché non ne è oggettivamente determinabile l’ammontare”*, senza che il CTP della Banca fosse riuscito a fornire sul punto adeguata replica.

In considerazione di ciò, appare corretta la decisione del primo Giudice, che ha ritenuto di rigettare l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, per difetto di prova della natura solutoria delle singole rimesse oggetto della eccezione.

L’appello sul punto va, quindi, rigettato.

2) ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA C.I.C.R. 09.02.2000

Ulteriore motivo di gravame investe, poi, il capo della sentenza di primo grado che non ha ritenuto provato l’intervenuto adeguamento della Banca alle disposizioni della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, in tema di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.



L'appellante lamenta di avere prodotto, in prime cure, sia l'estratto conto al 30/09/2000 (doc. 9), contenente la informativa di applicazione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale, contenente l'avviso alla clientela dell'adeguamento della Banca alla delibera CICR del 09/02/2000, pubblicato da Cariplo S.p.a. (doc. 10), in modo tale che la decisione del Tribunale risulterebbe errata.

Prosegue la Banca, specificando tuttavia che *“un mero errore nella scansione e nell'invio telematico degli atti nel sistema informatico del Tribunale”* aveva però impedito la produzione del suddetto avviso, di cui era stata depositata solo la prima pagina, cioè il frontespizio.

Sussiste, invero, un principio di responsabilità della parte processuale, che attiene al controllo della correttezza delle produzioni che la stessa effettua, dovendone curare la completezza e l'idoneità a supportare le tesi svolte, senza dovere gravare il Giudice di supposizioni, completamenti e interpolazioni suggestive.

Appare quindi corretta la motivazione, laddove afferma *“se non che non può non rilevarsi come parte convenuta non abbia adeguatamente provato di essersi adeguata alle prescrizioni appena ricordate, avendo prodotto in giudizio anziché l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguardante i conti correnti facenti capo a Cariplo S.p.a., una mera intestazione dei dati societari della Cariplo, sotto l'intestazione della Gazzetta Ufficiale. In sostanza, quindi, il documento che, a detta della difesa della convenuta avrebbe dovuto comprovare l'adeguamento massivo dei contratti di conto corrente in essere alla subentrata disciplina [...] in realtà si è risolto in una mera intestazione, su pagina intitolata della Gazzetta Ufficiale, senza contenere in alcun modo la pubblicazione dell'adeguamento richiesto”* (pag. 5 sentenza).

Nemmeno appare corretta l'ulteriore osservazione di parte appellante, secondo cui la cliente non avrebbe contestato nel primo grado di giudizio il fatto che la Banca avesse pubblicato la suddetta delibera di adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale: a leggere la 'prima' e anche la 'terza' memoria ex art. 183.6 c.p.c., infatti, la XXXXXXXXXXXXXXXX replicava che *“in ogni caso la Banca non ha dato alcuna prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detta delibera, così come prescritto dall'art.7.2. Infatti, il documento depositato sub doc.10 con la seconda memoria è una pagina bianca della Gazzetta Ufficiale, senza alcun riferimento alla nota delibera”*. Il che è esattamente quanto rilevato dal primo Giudice.

Ne deriva il rigetto dell'appello anche per questo motivo.

B) APPELLO INCIDENTALE



1) QUANTIFICAZIONE DELLA CONDANNA

La XXXXXXXXXXXX in via di appello incidentale, si duole della misura della condanna imposta alla Banca.

Secondo la parte appellante incidentale, avendo azionato in giudizio domanda di restituzione di interessi anatocistici ed ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto e di chiusura trimestrali addebitate illegittimamente sul conto corrente, previa declaratoria di nullità delle clausole che le prevedevano, le conclusioni del proprio atto introduttivo quantificavano la condanna *“in € 1.125.650,89, o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa”*.

Ancora, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice aveva chiesto la condanna della Banca al pagamento della *“somma € 1.199.323,88, così come accertata nell'espletata CTU”*, come emerge anche dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata (pag. 2).

Tuttavia, il Tribunale ha condannato la Banca al pagamento della somma di € 1.125.650,89, giusta la seguente motivazione: *“Per tali ragioni, pertanto, il saldo finale del conto corrente oggetto di causa deve essere rideterminato alla data del 7.2.2012 (giorno di chiusura del rapporto) in euro 1.199.323,88 a credito della correntista. La banca convenuta, pertanto, va condannata a restituire ex art. 2033 c.c. l'importo indebitamente pagato dalla correntista, importo tuttavia da contenersi nei limiti della domanda effettivamente proposta con il presente giudizio e, quindi, in euro 1.125.650,89”* (pagg. 9-10 sentenza).

Per l'appellante incidentale, l'errore del Giudice di primo grado riguarda l'omessa considerazione della quantificazione del credito azionato in € 1.125.650,89, *“o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa”*, facendo, quindi, salva la diversa quantificazione che sarebbe potuta emergere in corso di causa, a seguito di CTU o, comunque, del libero apprezzamento del Giudice. A maggior ragione, quando l'attrice, nelle conclusioni precisate in primo grado, quantificava invece puntualmente la domanda in *“€ 1.199.323,88, così come accertata nell'espletata CTU”*.



Sulla questione della clausola di salvaguardia, la Corte di Cassazione (in ultimo, sentenza n. 22330 del 26.09.2017, Sez. III) ha statuito un principio del tutto convincente, che questa Corte, in linea con i suoi precedenti, ritiene di adottare e fare proprio: la richiesta di condanna al risarcimento per *“quella somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia”* appare legittima e non mera formula di stile.

L'arresto della Suprema Corte ha, infatti, individuato un preciso discrimine tra quelle clausole cui deve riconoscersi un significato giuridicamente rilevante, ai fini della determinazione dell'oggetto della lite, in ordine al quale deve essere verificata la corrispondenza del bene attribuito, rispetto a quello che la parte aveva chiesto, ed invece quelle clausole inidonee a definire l'oggetto della pretesa, in quanto espressione di una mera formula stilistica e che non intendono incidere sui limiti quantitativi del *petitum*. Pertanto, nella originaria incertezza sulla esatta determinabilità del quantum, la indicazione di un importo chiesto a titolo risarcitorio o restitutorio, se accompagnata dalla formula *“o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”*, viene di regola a manifestare, in senso ottativo, la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice (così. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2641 del 08/02/2006).

Diversamente, sempre secondo la Cassazione, la stessa formula è priva di rilevanza, ed integra clausola di mero stile, qualora l'originaria incertezza sul *quantum* sia venuta meno, nel corso della fase istruttoria (ad esempio, essendo stata quantificata la pretesa in esito alle indagini tecniche svolte nella CTU): ed infatti, una volta che si è pervenuti, all'esito della istruttoria, alla determinazione del quantum, il reiterato riferimento della parte alla – non più attuale – originaria situazione di incertezza, si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell'attività processuale e, dunque, la invocazione della medesima clausola non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 12724 del 21/06/2016).

Nella fattispecie, la precisazione delle conclusioni in primo grado, per la specifica somma di *“€ 1.199.323,88, così come accertata nell'espletata CTU”*, rende inequivocabilmente integrata la prima delle due soluzioni.

Pertanto, non essendo stata contestata in appello, da nessuna delle parti, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui *“il saldo finale del conto corrente oggetto di causa deve essere rideterminato alla data del 7.2.2012 (giorno di chiusura del rapporto) in euro 1.199.323,88 a credito della*



correntista”, la Banca dovrà essere condannata, in accoglimento dell’appello incidentale, alla restituzione dell’importo di € 1.199.323,88, oltre interessi.

2) LE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

La XXXXXXXXXX ha impugnato anche il capo di sentenza relativo alla quantificazione delle spese legali, liquidate in € 24.696,01 (di cui € 3.000,00 per spese generali ed € 1.696,01 per anticipi), quindi in € 20.000,00 per soli compensi.

Nell’esposizione del motivo, la parte si duole della mancata specificazione ‘per fasi di giudizio’, e, in ogni caso, della liquidazione complessiva, “*certamente incongrua rispetto al grado di complessità ed alle questioni affrontate nel primo grado del giudizio*”. La doglianza passa poi in rassegna il D.M. n. 55/2014 (cd. parametri forensi), per giungere a indicare come congruo un compenso tabellare medio di € 36.145,00, in virtù degli aumenti percentuali progressivi, ritenuti applicabili in ragione del maggior valore e della complessità degli argomenti trattati.

Il motivo non appare convincente e va respinto, posto che i parametri ministeriali non sono vincolanti per il Giudice, che rimane libero di liquidare il valore economico delle prestazioni professionali con un certo grado di discrezionalità, potendo comunque “*sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso, in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali*” (Cass. ordinanza n. 20790 del 05/09/2017).

Invero, i parametri, a differenza delle previgenti tariffe, che dettavano norme precettive di liquidazione, individuano una sorta di criterio generale, suscettibile di adattamenti al caso concreto, condizione che la liquidazione operata dal primo Giudice appare rispettare appieno, senza infrangere, quantomeno palesemente, i principi di tutela dell’effettivo ristoro dei costi del processo.

Il rigetto dell’appello principale, e di parte di quello incidentale – quest’ultimo, in ogni caso, di minore ampiezza, sia negli importi, sia nei temi trattati – giustifica una parziale compensazione, nella misura di un quarto delle spese del giudizio d’appello: alla relativa liquidazione, tenuto conto del valore, della natura della causa, del pregio dell’opera e delle questioni trattate, si procede come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa,

- Rigetta l’appello principale;



- In parziale riforma della sentenza n. 247/2017 del Tribunale di Milano in data 11/01/2017, condanna Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma di € 1.199.323,88, oltre interessi legali dall'11.07.2014 al saldo, detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Condanna Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere 3/4 delle spese processuali del secondo grado a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, spese che liquida per questa parte in € 1.917,00 per anticipazioni e in € 17.150,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CNPA e Iva, somme da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario, Marco Campanella, dichiarando compensato il restante 1/4;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, T.U. sulle spese di giustizia, a carico della parte appellante principale, Intesa Sanpaolo S.p.a.

Così deciso in Milano, 09 gennaio 2018

Il Giudice Estensore

Avv. Alessandro Martini

Il Presidente

Dott. Domenico Bonaretti

